

Publicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Ordinanza ministeriale in materia di tutela di equidi nelle manifestazioni storiche

A cura dell' Avv. Carla Campanaro

Come è noto, in tutta Italia da anni vengono svolte manifestazioni più o meno 'storiche' che trovano un comune denominatore nell'impiego di equidi, su percorsi talvolta assolutamente inidonei, con conseguenti incidenti, anche mortali, per gli animali coinvolti.

Per intervenire a regolamentare in termini generali queste manifestazioni, al fine di tutelare la vita e la salute degli animali coinvolti, oggetto passivo della normativa penale a tutela degli animali (cfr Legge 189 del 2004 "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*") era già intervenuta, il 21 luglio 2009, l'Ordinanza del Ministero della Salute '*relativa alla disciplina di manifestazioni popolari nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati*', di durata biennale, che dettava una specifica disciplina sulle procedure autorizzatorie, al fine di reprimere, testualmente si legge nelle premesse "*il ripetersi di tali manifestazioni, anche su improvvisati circuiti urbani del territorio nazionale, e di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti*".

L'Ordinanza del 2009 stabiliva all'art 1 l'importante principio che "*Le manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per i cavalli, in conformità alle previsioni di cui all'allegato alla presente ordinanza*".

In particolare, per quanto riguarda il percorso, l'allegato A, parte integrante dell'Ordinanza, disponeva che '*il fondo delle piste o dei campi deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti*' (lettera b dell'allegato A), e che il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute ponendo, tra gli altri requisiti per l'autorizzabilità della gara, quello della sicurezza del tracciato.

Nella parte relativa ai profili autorizzativi, al comma secondo dell'art 1, l'Ordinanza prescriveva così una precisa procedura autorizzatoria, indicandone la competenza nella Commissione comunale o provinciale di Vigilanza, stabilendo che: *"Le manifestazioni di cui al comma 1, a tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 625, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato alla presente ordinanza. Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all'allegato alla presente ordinanza."*

Nonostante l'ordinanza, numerosi palii sono stati svolti in violazione delle prescrizioni citate, causando purtroppo, come prevedibile, numerosi incidenti, anche mortali in danno dei cavalli. Il 21 luglio 2011 il Ministero della Salute, due anni e numerosi cavalli morti e feriti dopo, ha così approvato una nuova ordinanza che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, in quanto è stato ritenuto necessario *'nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di reiterare le misure di tutela della salute e del benessere degli equidi impegnati in manifestazioni popolari, pubbliche o private, che si svolgono al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, integrandole con le ulteriori misure rivelatesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'o.m. 21 luglio 2009.'*

Tra le motivazioni in fatto che fondano l'urgenza del provvedimento, sono citati proprio i numerosi incidenti accorsi, nonché la palese e sfrontata inottemperanza al dettato ministeriale *(Rilevato il ripetersi delle manifestazioni in oggetto ed il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, anche a causa dell'inosservanza delle prescrizioni di cui all'o.m. 21 luglio 2009.)*

La nuova ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011 mantiene sostanzialmente l'impianto della precedente, con alcune novità.

All'art. 1 per quanto riguarda le manifestazioni oggetto della disciplina, si specifica formalmente che anche le prove sono oggetto delle prescrizioni dell'allegato A, importante disposizione giacché anche le prove per allenare i cavalli a ridosso delle feste, erano spesso teatro di incidenti. All'art. 2 *'Disposizioni relative a equidi e fantini'* della cui applicazione sono ritenuti formalmente responsabili gli organizzatori (art 2 comma 3), è ribadito il divieto di utilizzo di cavalli di età inferiore ai quattro anni, nonché il divieto di

partecipazione per 'fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcool test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.'

Per quanto riguarda la repressione dell'uso di sostanze dopanti, che come è noto talvolta accompagnano tali manifestazioni, all'art 3, al di là del divieto generale di cui al primo comma, una importante novità riguarda la maggiore responsabilizzazione degli organizzatori sul punto, essendo previsto al comma 2 l'adozione di un regolamento interno per i controlli, ovvero che *"gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dagli enti tecnici ASSI o FISE.* "In ultimo, per quanto riguarda l'allegato A, al punto d è specificato che i tecnici la cui presenza è obbligatoria nelle relative Commissioni di Vigilanza sono formati con uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE, ed inseriti in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet.

L'Ordinanza, di carattere contingibile ed urgente avrà durata di due anni, ed in attesa della definizione di un quadro normativo più stringente da parte del legislatore nazionale, tenderà ancora una volta di apportare dei presupposti minimi di cautela per la sicurezza degli animali impiegati. E' infatti oramai conclamato che l'opinione pubblica pretende sempre più rispetto per il benessere animale, per cui appare oggi doveroso che anche le cosiddette 'manifestazioni storiche' debbano fare i conti con prescrizioni nuove e volte alla tutela degli animali. Confidando, ovviamente, nella generale ottemperanza a tali prescrizioni da parte di organizzatori ed enti locali, purtroppo non sempre scontata.

Carla Campanaro

Publicato il 14 settembre 2011

Riportiamo in calce il testo integrale dell'ordinanza

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ORDINANZA

21 luglio 2011

Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (GU n. 210 del 9-9-2011)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2009, n. 207;

Rilevato il ripetersi delle manifestazioni in oggetto ed il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, anche a causa dell'inosservanza delle prescrizioni di cui all'o.m. 21 luglio 2009;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, permangono le motivazioni poste alla base dell'o.m. 21 luglio 2009, con particolare riferimento alle condizioni di contingibilità ed urgenza;

Ritenuto pertanto necessario, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di reiterare le misure di tutela della salute e del benessere degli equidi impegnati in manifestazioni popolari, pubbliche o private, che si svolgono al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, integrandole con le ulteriori misure rivelatesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'o.m. 21 luglio 2009;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010, registro n. 5, foglio n. 315;

Ordina:

Art. 1

Manifestazioni autorizzate

1. Le manifestazioni pubbliche o private, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC A.N.T.E.), nell'ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformita' alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all'Allegato A, che ne costituisce parte integrante.

2. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica dell'ente o comitato organizzatore e previo parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'Allegato A. A tal fine la commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali di cui all'Allegato A.

Art. 2

Disposizioni relative a equidi e fantini

1. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'art. 1 cavalli di eta' inferiore ai quattro anni.

2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

3. Gli organizzatori sono responsabili dell'applicazione del presente articolo.

Art. 3

Sostanze ad azione dopante

1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.

2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dagli enti tecnici ASSI o FISE.

Art. 4

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, che sostituisce l'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2009, ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 luglio 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 375

Allegato A

Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali

a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione.

b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attenuare l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti.

c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attenuare eventuali impatti o cadute.

d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 2 è formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE, ed è inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove.

f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, che attua altresì una visita veterinaria preventiva e certifica l'idoneità degli equidi allo svolgimento dell'attività, un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento.

g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.